

OSSERVAZIONI SU REGOLAMENTO SELEZIONE DEL CINGHIALE

Come nel regolamento generale del parco proposto anche il presente regolamento evidenzia nella sua lettura il presupposto della disponibilità di risorse professionali e finanziarie che attualmente non sono disponibili e non sono indicate nel piano del Parco. Si ribadisce che senza di esse l'applicazione reale del regolamento è problematica.

Detto quanto sopra le osservazioni al testo del “Regolamento selezione del Cinghiale” sono:

Osservazione n. 1 – Si sottolinea che il testo del “Regolamento selezione del cinghiale” è comparso per la prima volta all'interno della procedura di VAS, nella fase di pre-adozione dei testi disposta mediante DGR n. 1203 del 2018, non prima. Il testo non è stato infatti condiviso con i soggetti portatori di interessi nella fase c.d. di scoping della VAS., risultando pertanto totalmente sottratto alla discussione e prepotentemente calato dall'alto.

Osservazione n. 2 - Il testo del “Regolamento del cinghiale” pre-adottato con D.G.R. 1203/2018, probabilmente è il clone di un testo regolamentare in vigore presso un Parco naturale della penisola, reputato dalla Regione meritevole di apprezzamento e quindi da riproporre in tutti i Parchi umbri. Ma di fronte a tale operazione di pura e semplice copiatura, varie sono le obiezioni:

- a) un complesso di regole che funziona in un dato contesto, non è detto che sia altrettanto efficace in un contesto diverso, considerando che esso è sempre il frutto di progressivi aggiustamenti tra l'amministrazione di un dato territorio e i portatori di interessi che in esso operano;
- b) la Regione Umbria per converso, ha ignorato totalmente il complesso di norme che in materia, questa Amministrazione si è data nell'arco di 20 anni, e che sono il frutto di un lungo processo di ottimizzazione del rapporto di collaborazione con i volontari del territorio;
- c) il testo attuale del “Regolamento dell'aspetto” in vigore nel Parco del Monte Cucco, consente di gestire la problematica del cinghiale quasi a costo zero, mentre il sistema proposto dalla Regione ha dei costi di gestione elevati;
- d) il testo proposto dalla Regione non contiene che generici riferimenti alla tecnica della cattura. La Regione anche in questo caso, ha ignorato la circostanza che presso il Parco del Monte Cucco, tale tecnica di contenimento è utilizzata da 20 anni e che è disciplinata da uno specifico Regolamento, con risultati apprezzabili.

Osservazione n. 3 - La lettura dell'art. 15, comma 4, lett. b) della Legge regionale n. 9 del 1995, non autorizza a ritenere che vi sia la necessità che il Regolamento dell'Area naturale Protetta (R.A.N.P.) contenga una disciplina dettagliata del contenimento di specie faunistiche in esubero. Al contrario pare opportuno che nel RANP vengano fissati i principi ispiratori della materia, mentre le singole norme di dettaglio vengano affidate a futuri disciplinari a cura del soggetto gestore del Parco. Infatti, se le regole del contenimento sono adottate nell'ambito del RANP e sono dettagliatissime,

una loro eventuale futura modifica dovrà essere adottata con la stessa complessa procedura di modifica del RANP! Questo ingesserebbe una materia che al contrario, richiede una indubbia adattatività della produzione normativa alle mutevoli esigenze operative.

Osservazione n. 4 - Art. 1 - Finalità. Vengono individuate le recinzioni quale metodo ecologico di contenimento dei danni da cinghiale, ma non si individuano le risorse che necessiterebbero per favorirne l'acquisto da parte di residenti ed agricoltori.

Si avanza quindi la proposta che il regolamento preveda la istituzione un fondo regionale a beneficio degli agricoltori delle Aree naturali protette regionali che utilizzano metodi ecologici per il contenimento dei danni da cinghiale o altre specie in sovrannumero;

Al primo capoverso del comma d) dopo "... in luoghi desiderati" andrebbe aggiunta la frase "...ed idonei allo scopo e che non inneschino o favoriscano problematiche o situazioni di pericolo"

Osservazione n. 5 - Art. 2 - Operatori per la gestione del cinghiale: suscita perplessità la nuova figura prevista "operatore volontario di controllo della selezione del cinghiale (OVC)" nel senso che non sarà facile trovare ulteriori volontari che saranno disponibili a svolgere tale ruolo. Si propone che tale figura sia attivabile se ritenuta opportuna dal Soggetto Gestore;

Osservazione n. 6 - art. 3 - Prelievo selettivo tramite cattura. Non vi è alcuna menzione allo snellimento delle procedure di richiesta, gestione e spostamento delle gabbie che a volte è un disincentivo al loro utilizzo.

Osservazione n. 7 - Art. 4 - Prelievo selettivo tramite abbattimento. Il prelievo selettivo viene indicato come l'unico prelievo possibile nell'area Parco. Data la situazione attuale ed i mancati raggiungimenti dei piani annuali di contenimento, sarebbe auspicabile prevedere su decisione del Soggetto Gestore la possibilità di effettuare il contenimento mediante la tecnica della "girata" in caso di emergenza. Inoltre si propone nella definizione della carabina da utilizzare per le operazioni di selezione la dicitura "carabina con ottica da puntamento calibro minimo 7 mm" al posto della dizione proposta.

Osservazione n. 8 - Art. 5 - Modalità del prelievo selettivo: Nel comma b) si propone di scrivere semplicemente "Ogni unità operativa (Art. 7) potrà utilizzare in ogni sessione uno solo dei siti di prelievo e l'appostamento potrà essere effettuato sia in forma singola che in coppia". Nel comma c) si propone di che gli appostamenti possano essere svolti all'alba e al tramonto entro, e non oltre rispettivamente 2 ore dopo l'alba e 2 ore dopo il tramonto, di conseguenza è modificato quanto indicato dopo il "Quindi:".

Si vieta l'utilizzo di fonti luminose che è ritenuta utile dai selecontrollori attualmente operativi e iscritti all'apposito albo del parco in situazioni di scarsa visibilità e comunque negli orari consenti per il contenimento mediante selezione, si chiede la modifica in tal senso come già indicato nella proposta di regolamento.

Si propone di eliminare il comma d) lasciando al Soggetto Gestore la scelta dei periodi di attivazione della selezione e dei periodi di pausa;

Osservazione n. 9 - Art. 6 - Graduatoria operatori di selezione. Suscita perplessità quanto previsto dal comma d) ovvero la iscrizione all'albo dei selecontrollori dopo aver superato annualmente la prova di tiro al poligono in quanto l'organizzazione di una prova di tiro comporta costi a carico del Soggetto Gestore, si propone quindi di eliminare il comma d).

Osservazione n. 10 - Art. 7- Organizzazione e compiti delle unità operative. La organizzazione e l'impiego delle unità operative dovrebbe essere lasciato alle scelte del Soggetto Gestore.

Osservazione n. 11 – Art 8 - Norme di sicurezza: comma e) sostituire “solo dall’altana” con “anche “dall’altana oltre che da terra” altrimenti occorrerebbe acquisire le altane per ogni postazione di tiro;

Osservazione n. 12 – Art. 10 – Recupero dei cinghiali feriti: Al comma b) dopo “....apposito albo del Parco” aggiungere “che può attingere agli iscritti dell’albo regionale”.

Osservazione n. 13 - Art. 11 - Gestione capi abbattuti. Nella gestione si parla di mattatoio. Il Comune di Costacciaro ha formalizzato la disponibilità della struttura di Costacciaro da utilizzare come mattatoio e laboratorio carni per selvatici, operazione attuabile con costi contenuti. La Regione Umbria non ha inteso avvalersi di questa possibilità, preferendo conferire ad altri mattatoi molto più lontani od addirittura fuori Regione. Si fa notare che attualmente il selecontrollore acquisisce per autoconsumo i primi tre cinghiali mentre conferisce al mattatoio e acquisisce la mezzena dal quarto in poi.

Osservazione n. 14 – Art. 12 – Alienazione a pagamento di mezzene di cinghiale per uso alimentare: al comma h) si propone di sostituire la parola animale con carcassa.

Osservazione n. 15 – Art. 14 – Individuazione e gestione dei siti di prelievo: nel titolo dell’articolo si propone di inserire la parola “aggiornamento” dopo “individuazione”.

Osservazione n. 16 - art. 18 - Misure disciplinari. Nelle misure sanzionatorie, manca la decurtazione di punti per poca assiduità di uscite nei punti di prelievo, che dovrebbe arrivare a prevedere l’esclusione definitiva dall’albo degli abilitati. Nel comma d) si propone di inserire la dizione “e segnalazione agli Organi di Polizia” dopo “....esclusione definitiva dall’Albo”.

Osservazione n. 17 – Art. 19 – Si ravvisa la necessità che il regolamento preveda un comma c) che individui un periodo transitorio di almeno 12 mesi dalla sua approvazione definitiva, in modo da permettere l’adeguamento alla norme in esso contenute. In caso di mancato adeguamento a quanto previsto dal regolamento in approvazione valgono le norme vigenti.